

COPIA CONFORME



**ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA
TRA
"L' INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA"
E
"IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL' ECONOMIA AGRARIA"**

Tra "il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (di seguito denominato CREA), con sede legale in Via Po 14, Roma, ITALIA, rappresentato in quest'atto dal Presidente Dott. Salvatore Parlato, da una parte; e "l' Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria" (di seguito denominato INTA), con sede legale in calle Rivadavia 1439, nella città di Buenos Aires, ARGENTINA, rappresentato in quest'atto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Ing. Juan Balbin, dall'altra parte, e premesso che:

- Esiste un Memorandum d'Intesa tra "il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (CREA), della Repubblica Italiana e "l' Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria" (INTA), della Repubblica Argentina, sottoscritto il 20 gennaio 2016. Questo Memorandum definisce il quadro generale per la cooperazione scientifica e tecnica tra le due istituzioni, lasciando la definizione dei temi di ricerca a specifici accordi tecnici tra il personale scientifico delle due istituzioni.
- Vi è l'interesse di entrambe le parti a realizzare attività di cooperazione scientifica e tecnica sulle colture di soia e erba medica, data l'enorme importanza delle due colture nei due paesi. In termini di area di semina, la soia è il primo raccolto in Argentina e il quinto in Italia, mentre l'erba medica è al terzo posto in entrambi i paesi.

Le parti stipulano di sottoscrivere il presente Accordo di Cooperazione Tecnica e di assoggettarlo alle seguenti clausole:

IL FINE DELLA CONVENZIONE.

PRIMA: INTA e CREA svolgeranno attività di collaborazione scientifica finalizzate al miglioramento genetico della soia e dell'erba medica finalizzate all'aumento della produzione e della qualità del prodotto delle due colture nei due Paesi. In questo contesto, si definiscono le seguenti attività di ricerca:

- a) Sviluppo di procedure di selezione genomica per entrambe le colture per caratteri considerati prioritari. Per questo, le controparti genereranno i dati necessari alle valutazioni genotipiche e fenotipiche dei materiali utilizzati in Argentina e in Italia.
- b) Scambio di germoplasma di materiali conservati nelle collezioni dei programmi di miglioramento genetico di ciascuna istituzione, fatte salve le disposizioni vigenti dei servizi di quarantena di ciascun Paese;
- c) sviluppo congiunto di attività di ibridazione volte a migliorare la resa e la qualità dei semi di soia, comprese azioni di complementazione per accelerare la generazione di linee inbred;
- d) Utilizzo della tecnologia NIRS per sviluppare equazioni per la valutazione della qualità dei prodotti in soia ed erba medica per l'utilizzo nei programmi di miglioramento; e
- e) In futuro, e in base alla disponibilità di risorse finanziarie, si propongono attività di cooperazione per lo studio dei caratteri fisiologici ed il loro uso nei programmi di selezione genomica per la tolleranza allo stress idrico in entrambe le colture.

COMITATO COORDINATORE.

SECONDA: Agli effetti del raggiungimento dei fini proposti, si crea un Comitato Coordinatore composto da un membro effettivo e uno supplente per ognuna delle parti, che dovrà essere costituito entro i trenta (30) giorni dalla firma della convenzione. Le parti potranno sostituire i loro rappresentanti quando lo considerino conveniente, con l'obbligo di comunicare, per



iscritto in modo immediato alla controparte, i sostituti designati.

TERZA: Il Comitato Coordinatore avrà i seguenti poteri e funzioni: a) Redigere il Programma Annuale delle Attività. b) Modificare il Programma Annuale delle Attività e il relativo bilancio preventivo in qualsiasi momento della sua attuazione quando, a seguito di valutazione, venga accertata la necessità di farlo per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione. c) Procedere alla valutazione dei lavori relativi a questa convenzione e stabilire il livello di evoluzione del Progetto. d) Considerare ogni formulazione, proposta e/o raccomandazione proveniente dalle parti contrattuali riguardo al Progetto congiunto che non sia compresa nell'elenco formulato. e) Salvaguardare la confidenzialità dell'informazione quando la stessa abbia quella natura. f) Approvare le pubblicazioni e/o documenti prodotti. g) Quanto considerato e deliberato nelle riunioni ordinarie e straordinarie sarà verbalizzato e i verbali dovranno essere firmati dai membri effettivi e supplenti presenti di ogni ente; saranno inoltre consegnate copie alle relative autorità.

OBBLIGAZIONI DELL'INTA.

QUARTA: L'INTA, per mezzo della Stazione Sperimentale dell'Agricoltura e della Zootecnia Marcos Juárez, gestirà i lavori necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella prima clausola. L'INTA designerà in qualità di responsabile della presente convenzione il Dr. Daniel Basigalup, con poteri di coordinamento e con la responsabilità dell'esecuzione tecnica e amministrativa delle attività relative all'INTA, obbligandosi a presentare presso la Gestione delle Relazioni Internazionali d'INTA i rapporti sull'evoluzione delle attività e quello finale.

QUINTA: L'INTA si impegna a fornire le risorse economiche e fisiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella prima clausola e che corrispondono alle attività di miglioramento in Argentina e alla formazione del suo personale in Italia, come dettagliato nell'allegato I. Tempestivamente, e in base alle attività proposte in ciascun anno di validità del presente accordo, il Comitato di coordinamento definirà i budget corrispondenti per ciascun anno.


SESTA: L'INTA si impegna a mettere a disposizione il personale professionale dettagliato nell'Allegato II, specificando la responsabilità e il tempo dedicato da ognuno di loro per l'adempimento delle attività (N. di giorni). L'INTA si obbliga a comunicare per iscritto al CREA sugli eventuali cambiamenti che potessero prodursi, con l'obbligo di rispettare l'obiettivo della presente convenzione e del programma delle attività stabilite.

OBBLIGAZIONI DEL CREA.

SETTIMA: Il CREA, per mezzo del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura, gestirà i lavori necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella prima clausola. Il CREA designerà come responsabile della presente convenzione il Dr. Paolo Annicchiarico, con poteri di coordinamento e con la responsabilità dell'esecuzione tecnica delle attività relative al CREA.

OTTAVA: Il CREA si impegna a mettere a disposizione le risorse economiche e fisiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella prima clausola, dettagliate nell'Allegato II.

NONA: Il CREA si impegna a fornire il personale scientifico elencato nell'allegato II, specificando la responsabilità e il tempo di ciascuno di essi per l'adempimento delle attività (numero di giorni). Il CREA è obbligato a comunicare a INTA per iscritto eventuali modifiche che potrebbero verificarsi, con l'obbligo di non incidere sull'obiettivo del presente accordo o sul programma di attività stipulato.



ATTUAZIONE.

DECIMA: Durante gli anni a decorrere dalla firma della presente Convenzione, le parti, per mezzo del Comitato Coordinatore, dovranno redigere e presentare presso le autorità competenti, per la loro approvazione e firma, i verbali nei quali risultino il progetto di lavoro, la tabella di marcia annuale delle attività e il personale coinvolto. In assenza di un budget specifico per questo accordo, le visite degli scienziati da ciascun paese all'altro saranno coperte dall'istituzione visitante in termini di biglietti, alloggio e altre spese.

PUBBLICAZIONE. DISPOSIZIONI.

UNDICESIMA: I risultati parziali o definitivi raggiunti in virtù del presente accordo potranno essere pubblicati di comune accordo, informando nelle pubblicazioni sulla partecipazione di ognuna delle parti. In qualsiasi caso, ogni pubblicazione o documento relativo a questo accordo e prodotto in modo unilaterale, farà sempre riferimento alla presente convenzione firmata. Le parti dovranno comunicare chiaramente la collaborazione prestata dall'altra parte, senza che questo comporti alcuna responsabilità per essa riguardo al contenuto della pubblicazione o del documento.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

DODICESIMA: Se, come conseguenza dei lavori svolti nel quadro della presente Convenzione, si raggiungessero risultati che consentano il deposito dei diritti di proprietà intellettuale o applicazioni per PBR, le Parti per mezzo di un futuro accordo di Collaborazione Tecnologica stabiliranno la quota percentuale di ognuna di esse sulla titolarità di/degli sviluppi ottenuti, nonché gli termini e le condizioni per la concessione di licenze, produzione e commercializzazione.

ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI MATERIALE.

TREDICESIMA: Nel caso sia richiesto da leggi, regolamenti o politiche delle relative parti, ogni materiale di ricerca utilizzato in questa collaborazione sarà trasferito tramite un Accordo di Trasferimento di Materiale (ATM). Le parti dovranno analizzare i termini e le condizioni dell'ATM caso per caso.

PROPRIETÀ DEI BENI.

QUATTORDICESIMA: I beni mobili e immobili del CREA e dell'INTA utilizzati nell'esecuzione della presente convenzione e destinati all'attuazione dei piani di lavoro, o quelli che potessero essere aggiunti e/o utilizzati in futuro, continueranno ad essere nel patrimonio della parte alla quale appartengono, o nei fondi dai quali siano stati acquisiti, salvo indicazione in contrario comunicata formalmente.

QUINDICESIMA: Gli elementi inventariati consegnati da una delle parti all'altra in qualità di prestito dovranno essere restituiti alla parte che li abbia forniti, una volta adempito il fine per il quale siano stati consegnati, in buon stato di conservazione, fermo restando il logoramento occasionato dall'uso normale e dall'azione del tempo. La parte ricevente sarà considerata a tutti gli effetti come depositaria legale degli elementi ricevuti.

AUTONOMIA DELLE PARTI E RESPONSABILITÀ.

SEDICESIMA: L'INTA e il CREA stabiliscono formalmente che ognuna delle parti provvederà alla copertura dei rischi di infortunio e/o malattie del proprio personale mentre svolgano le sue attività e si farà carico della manutenzione dei beni messi a sua disposizione per



l'adempimento degli obiettivi della presente convenzione. Ognuna delle parti sarà anche responsabile per ogni atto od omissione che possa causare oneri al proprio personale.

DICIASSETTESIMA: La mancanza di adempimento delle proprie obbligazioni da parte del personale del CREA o dell'INTA riguardo all'esecuzione della presente convenzione, stabilirà l'obbligo della comunicazione dei relativi precedenti alla parte da cui dipendano, agli effetti di adottare le misure spettanti secondo quanto disciplinato dai propri statuti.

DICIOTTESIMO: In ogni circostanza o fatto riguardante il presente strumento, le parti conserveranno l'individualità e autonomia delle proprie strutture tecniche e amministrative e, in conseguenza, assumeranno particolarmente le responsabilità pertinenti.

POSSIBILITÀ DI ACCORDI CON LO STESSO FINE.

DICIANNOVESIMA: Si rende noto che la sottoscrizione della presente Convenzione non rappresenta un ostacolo perché il CREA o l'INTA, in modo congiunto o individuale, possano stipulare altri accordi con identico fine e con altri Enti o Istituti del proprio Paese o dell'estero. In quel caso le parti dovranno notificare in anticipo all'altra, offrendole la possibilità di intervenire tempestivamente per coordinare possibili lavori comuni.

MISURE DI PREVENZIONI PER LA NORMALE ATTUAZIONE.

VENTESIMA: Il CREA o l'INTA, in modo congiunto o disgiunto, prenderanno le misure di prevenzione necessarie per evitare interferenze di qualsiasi natura che possano alterare la normale attuazione delle attività riguardanti gli impegni assunti nella presente convenzione e delle attività spettanti in modo specifico.

BUONA FEDE E CORDIALITÀ.

VENTUNESIMA: Il CREA e l'INTA rispetteranno il maggior spirito di collaborazione nelle loro relazioni e le stesse saranno rette dai principi di buona fede e cordialità ai sensi degli atti fini perseguiti in comune tramite la stipulazione della presente convenzione.

CONTROVERSIE E GIURISDIZIONE.

VENTIDUESIMA: Nel caso di esistere differenze di opinioni che possano causare azioni legali, il CREA e l'INTA realizzeranno gli sforzi necessari per risolverle in modo amichevole.

NOTIFICHE.

VENTITREESIMA: Per tutti gli aspetti legali, le parti eleggono i domicili specificati "ad initio".

DURATA.

VENTIQUATTRESIMA: La presente convenzione avrà una durata di tre (3) anni ed entrerà in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere prorogata per un termine uguale mediante un accordo stipulato dalle parti e previa valutazione dei risultati raggiunti.

RISOLUZIONE.

VENTICINQUESIMA: Qualsiasi delle parti potrà risolvere la presente convenzione in caso d'inadempimento dall'altra parte riguardo alla/le obbligazione/i stabilita/e nella stessa. Previamente dovrà intimare all'altra parte l'adempimento effettivo della/e obbligazione/i entro il termine di trenta (30) giorni naturali consecutivi. Trascorso il termine sopra indicato, la



ALLEGATO I

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TECNICA INTA - CREA

Breve descrizione del programma delle attività per il periodo 2018-2020*:

Actividades	2018	2019	2020
Visita de científicos de Italia a Argentina	X		X
Visita de científicos de Argentina a Italia	X	X	
Colección y análisis de datos para implementación de selección genómica	X	X	X
Intercambio de germoplasma	X	X	X
Desarrollo conjunto de hibridaciones para soja	X	X	X
Métodos basados en tecnología NIRS para evaluación de calidad de grano en soja y de forraje en alfalfa	X	X	X
Análisis de oportunidades para futuros proyectos de investigación conjunta	X	X	X

* Subordinato alle disponibilità budgetarie di ambedue le istituzioni.



ALLEGATO II

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TECNICA INTA - CREA

Personale di INTA e CREA partecipante al progetto

Nome	Istituzione	Ruolo	Tempo (giorni/anno)
Dr. Daniel Basigalup	INTA	Responsabile	8
Dr. Ariel Odorizzi	INTA	Partecipante	6
Dr. Javier Gilli	INTA	Partecipante	10
Dr. Constanza Carrera	INTA	Partecipante	5
Ing. Clarisa Bernardi	INTA	Partecipante	10
Ing. Diego Soldini	INTA	Partecipante	5
Ing. Mónica Comacchione	INTA	Partecipante	5
MSc. Valeria Arolfo	INTA	Partecipante	5
MSc. Eva Mamani	INTA	Partecipante	15
Dr. Paolo Annicchiarico	CREA	Responsabile	8
Dr. Luciano Pecetti	CREA	Partecipante	8
Dr. Barbara Ferrari	CREA	Partecipante	7
Dr. Massimo Romani	CREA	Partecipante	5
Dr. Nelson Nazzicari	CREA	Partecipante	6



risoluzione della la presente convenzione opererà di diritto.

VENTISEIESIMA: Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

In fede a quanto sopra, si sottoscrivono quattro (4) esemplari, due (2) in lingua italiana e due (2) in lingua spagnola, ognuno dei quali si ritiene come originale, nel luogo e nella data sotto indicata.

Dott. Salvatore Pariato
Presidente
"Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria"
Luogo: ROMA, ITALIA
Data: 31 Luglio 2008

Ing. Juan Balbin
Presidente
"Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria"
Luogo: Buenos Aires, Argentina
Data: 28 MAY 2008